



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **29**

DEL **11/11/2013**

Oggetto:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	GIUNTINI FRANCESCO	Presente
2) consigliere	FOLEGNANI STEFANO	Presente
3) consigliere	ANGELINI PIETRO PAOLO	Presente
4) consigliere	ROSSI FABRIZIO	Presente
5) consigliere	GIANNOTTI RENZO	Presente
6) consigliere	CIPOLLINI MIRKO	Assente
7) consigliere	ROSSI GIORGIO	Presente
8) consigliere	BERTUCCI MAURO	Presente
9) consigliere	MANFREDINI CARLO	Presente
10) consigliere	MASINI GINO	Presente
11) consigliere	TAMAGNINI ROBERTO	Presente
12) consigliere	FILIPPI STEFANO	Presente
13) consigliere	ROSSI ALESSANDRO	Presente

Presenti: **12** Assenti: **1**

Presiede il Sig. GIUNTINI FRANCESCO

Assiste il Segretario Comunale Dott.CAPPELLO ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.3

Oggetto:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO in particolare il comma 23 del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, con il quale è stato disposto il rinvio al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013 predisposto dal soggetto gestore del servizio SE.VER.A. S.p.A, rielaborato previa intese con il medesimo, ed approvato da questo consiglio con atto n. 28 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 devono garantire ai sensi del comma 11 del medesimo articolo la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2013 ammonta ad € 408.435,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 408.435,00, pari al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di imputare, sulla base della quantità e qualità dei rifiuti conferiti e dell'entità dei costi di gestione degli stessi alle utenze domestiche il 84,72 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 15,28 % del medesimo costo;

RITENUTO di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, e a tal fine di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99.

DATO atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico, in particolare per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie e che questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

RICHIAMATO l'art. 10 comma 2 del D.L. 8/4/2013, n. 35 che per il solo anno 2013, in materia di Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, in deroga a quanto diversamente previsto all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, stabilisce tra l'altro:

- alla lettera c) che la maggiorazione standard pari a € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo,
- alla lettera f) che i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

DATO ATTO che relativamente alle riduzioni ed alle agevolazioni si applicano per l'anno 2013 quelle stabilite agli articoli 6 e 7 del cennato regolamento TARES;

VISTE le successive disposizioni modificative ed integrative della originaria disciplina del tributo e, segnatamente, quelle recate dall'articolo 5 del D.L. n. 102 del 31 .08. 2013 come convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124.

DATO ATTO, con riferimento alle disposizioni testè citate, che questo Comune non intende avvalersi della deroga alla applicazione del nuovo tributo recata dal comma 4 quater del dall'articolo 5 del D.L. n. 102 del 31 .08. 2013 come convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, rielaborato previa intese con il medesimo, ed approvato da questo Ente con atto n. 28 del 11/11/2013;
3. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

4. Di prendere atto che la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, di € 0,30 al metro quadrato di superficie soggetta al tributo è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lucca, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste all'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 8/4/2013, n. 35".

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Svolta una breve introduzione del sindaco, l'assessore Giannotti relaziona sull'argomento segnato all'ordine del giorno.

Intervengono quindi nel dibattito:

Il consigliere Masini il quale, precisando il concetto già espresso in precedenza circa la sfiducia nutrita nella gestione del servizio, puntualizza che la contrarietà espressa in merito alla Tares va intesa come contrarietà alla gestione attuale e passata del servizio rifiuti e non anche alla disciplina legislativa della imposta intesa come concreta applicazione che ne viene data con il Regolamento comunale.

Il consigliere Folegnani, precisato preliminarmente che in questa sede non si parla della Severa ma di Tariffe, evidenzia che gli effetti della Tares saranno certamente negativi per l'intera economia e che tuttavia occorre valutare positivamente l'azione svolta dalla amministrazione avendo essa perseguito l'obiettivo di applicare i coefficienti minimi della tassa per le utenze domestiche ed economiche. Al contrario, il consigliere esprime un giudizio fortemente negativo sull'operato del governo centrale che ha costretto i comuni ad



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

applicare la Tares in dipendenza di forti tagli ai trasferimenti ordinari. In relazione a tanto chiede un voto di astensione della minoranza.

Il consigliere Masini ribadisce il voto contrario sottolineando che esso attiene alla gestione del servizio rifiuti e che viene espresso con alto senso di responsabilità.

Il consigliere Angelini P.P. svolge il seguente intervento : *Comunico il mio voto favorevole pur evidenziando, con amarezza, che questo è un tributo che va ancor più a gravare sulle difficoltà economiche già esistenti in tanti nuclei famigliari, aziende o esercenti commerciali. Basti pensare alla crescente disoccupazione sia per la perdita del lavoro che per le enormi difficoltà incontrate dai giovani in uscita dalla scuola o dall'università.*

In merito osservo che questa è una norma del governo centrale che noi applichiamo al territorio, con un importo che facciamo pagare ai cittadini per una spesa dovuta per garantire un servizio che erogiamo.

Credo che sia giunto il "tempo giusto" per effettuare una valutazione attenta sull'attuale gestore del servizio e cioè se l'attuale gestore risulti il più conveniente, il meno gravoso e il più efficiente.

Risulterebbe in merito che esistano sul territorio altri gestori più convenienti.

Se è possibile una comparazione, perché non farla? Nel confronto e nella concorrenza fra gestori, i cittadini ne avrebbero un sicuro vantaggio, nella spesa e forse nella qualità del servizio.

Forse, questa sera, invece di aumentare il tributo del 20 per cento, forse avremmo potuto diminuire la spesa a carico dei cittadini.

Confido pertanto in una attenta riflessione sulla gestione di questo o di altri servizi affidati all'esterno"

I consigliere Rossi Alessandro valuta contraddittorio il voto favorevole del consigliere Folegnani visto che ha espresso critiche profonde alla tariffa .

Chiuso infine il dibattito e posta in votazione la proposta di deliberazione .

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Masini, Tamagnini, Filippi e Rossi Alessandro) essendo n. 12 i consiglieri presenti dei quali n. 12 i votanti e nessun astenuto

DELIBERA

di approvare la surriportata proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Masini, Tamagnini, Filippi e Rossi Alessandro) essendo n. 12 i consiglieri presenti dei quali n. 12 i votanti e nessun astenuto

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.18

Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giuntini Francesco

Il Segretario
F.to Dott. Cappello Alberto

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **25-11-2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **25-11-2013** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **25-11-2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Morganti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **25-11-2013** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **10-12-2013**.

Castiglione di Garfagnana li, **10-12-2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **20-12-2013**,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello